

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Parte ricorrente riferisce:

- di aver stipulato, in data del 14 luglio 2022, con l'intermediario oggi resistente un contratto di cessione dei crediti d'imposta ai sensi del D.L. 34/2020.
- Che, in data del 20 settembre 2023, la Banca, nonostante la produzione di documenti dalla stessa chiesti a titolo di integrazione, aveva rigettato il primo SAL ma senza addurre alcuna motivazione, in aperta violazione dei principi di trasparenza.
- Che la Banca, solo successivamente ed in via ufficiosa, aveva riferito che il rigetto era dipeso da un presunto caricamento tardivo dei crediti d'imposta "2022".
- Che siffatta dichiarazione è da ritenersi, comunque, del tutto pretestuosa attesa l'applicabilità al caso di specie dell'istituto della remissione *in bonis*.
- Che, pertanto, la Banca aveva tenuto un comportamento contrario alla buona fede contrattuale.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepisce:

- che la domanda del ricorrente è inammissibile in quanto, avendo quale fine ultimo quello di preconstituire i fondamenti per l'esercizio di un'azione volta alla condanna della banca per un importo superiore ad euro 200.000,00, supera il limite di competenza per valore dell'ABF.
- Inoltre, l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, il quale ultimo, difatti, ai fini del decidere sarebbe tenuto ad interpretare la normativa fiscale; attività che, invece, gli è preclusa.
- Che la società di consulenza, in data del 17 maggio 2023, aveva espresso parere negativa sulla fattibilità della pratica per questioni tecniche.
- Che, difatti, la copiosa documentazione richiesta ad integrazione era finalizzata proprio ad evitare l'emissione di un *report* negativo.
- Che, tuttavia, la società di consulenza, avendo riscontrando una significativa incompatibilità tecnico-esecutiva tra le opere, non aveva potuto esimersi dal rilasciare un *report* negativo di prefattibilità.
- Di aver concesso all'odierno ricorrente, nonostante l'esito negativo delle verifiche preliminari, di avviare la pratica di richiesta di cessione del credito, senza, però, mai fornire lui alcuna rassicurazione sul buon esito della pratica stessa.
- Che il cliente non aveva, però, comunicato l'opzione di cessione dei crediti nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal contratto sottoscritto e si era determinato, senza accordo tra le parti, a beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.
- Che, in data del 7 settembre 2023, l'ente certificatore, constatato il ritardo nell'esercizio dell'opzione, aveva emesso il *report* negativo rispetto al primo SAL.
- Che, in base al combinato disposto degli artt. 5 e 6 del contratto, il termine previsto per effettuare la comunicazione di cessione dei crediti (Comunicazione) corrisponde al termine ultimo previsto dall'Agenzia delle Entrate.
- Che l'istituto della remissione *in bonis* non comporta tecnicamente una proroga del predetto termine, tanto è vero che è previsto il pagamento di una sanzione per la tardiva presentazione della Comunicazione.
- Che l'esercizio dell'opzione di cessione deve essere preceduto da un accordo tra beneficiario della detrazione e cessionario, come espressamente previsto dalle istruzioni di compilazione del Modello dell'esercizio dell'opzione (cfr. contratto di cessione).
- Che l'intenzione delle parti – quando interpretata ai sensi degli artt. 1362 e seguenti, Codice civile – era stata di fissare quale termine per la Comunicazione quello ordinario previsto dall'Agenzia delle Entrate, anche perché alla data di sottoscrizione (14 luglio 2022) non era ancora stato introdotto l'istituto della remissione *in bonis* per l'Ecobonus. Conseguentemente, parrebbe pacifico che l'odierno ricorrente, al momento della sottoscrizione, non aveva potuto fare affidamento su un istituto non ancora esistente e, quindi, per potersene avvalere avrebbe dovuto concordare con la Banca una modifica contrattuale.
- Di aver informato il cliente, contrariamente a quanto dallo stesso affermato nel ricorso, delle motivazioni del recesso.
- Che, relativamente ai crediti d'imposta maturati nel 2023, l'ente certificatore aveva emesso un *report* negativo per il codice intervento "13" per il tardivo deposito dell'Allegato B che non era avvenuto, così come richiesto dalla normativa, contestualmente o, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

- Di aver comunicato, in data del 19 giugno 2024, il recesso dal contratto.
- Che l'art. 121, comma 1, lett. b), D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") accorda al contribuente un'opzione (in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante) ma non pone alcun vincolo in capo agli istituti di credito ed agli altri intermediari finanziari di accettazione delle richieste di cessione del credito. E, conseguentemente, non priva, in caso di rifiuto da parte degli istituti di credito della richiesta di cessione, del diritto al credito di imposta.
- Che, pertanto, gli istituti di credito ben possono rifiutare le operazioni di cessioni a fronte delle proprie scelte imprenditoriali, che, come tali, sono insindacabili.
- Di non poter soggiacere, quindi, alla condanna al pagamento della somma di euro 304.315,76, per come richiesto dal ricorrente, avendo tenuto un comportamento assolutamente legittimo e non avendo, peraltro, il ricorrente medesimo fornito la prova di non aver portato in detrazione i crediti maturati.
- Di non poter essere, comunque, ritenuto responsabile per delle scelte compiute dal cliente che aveva, difatti, avviato, in piena autonomia, i lavori ed aveva concluso consapevolmente dei prestiti a copertura dei relativi costi.

Parte ricorrente, in sede di repliche, deduce che:

- la domanda è formulata "*fino alla massima misura deliberabile dall'ABF*" e, pertanto, ammissibile perché ricadente entro i limiti per valore dell'Arbitro.
- Anche l'eccezione di incompetenza per materia è infondata, in quanto il ricorso non richiede in alcun modo l'interpretazione di norme tributarie, essendo stato richiesto all'Arbitro di valutare la condotta contrattuale dell'intermediario nella gestione della pratica di cessione stipulata.
- Il cosiddetto *report* di prefattibilità del 17 maggio 2023 non risulta mai comunicato al Direttore dei Lavori ed al committente né la Banca indica con quale modalità sarebbe stato trasmesso.
- In ogni caso, il documento in parola, quand'anche si ritenesse esistito, avrebbe avuto valore esclusivamente preliminare e interno, tanto che l'intermediario riconosce, oggi, in sede di ricorso, che lo stesso non aveva impedito la prosecuzione della pratica.
- Se, difatti, la prefattibilità del 17 maggio 2023 fosse stata realmente negativa e vincolante, l'intermediario e l'ente certificatore non avrebbero mai autorizzato la prosecuzione dell'*iter* né consentito i successivi caricamenti.
- L'eventuale ritardo nel caricamento dei crediti "2022" era imputabile all'intermediario che, per oltre sette mesi (dall'ottobre 2022 al giugno 2023), aveva mantenuto la pratica sospesa con continue richieste di integrazioni e verifiche (peraltro, di già evase), impedendogli, di fatto, di procedere tempestivamente al caricamento.
- L'intermediario, avendo proseguito l'istruttoria oltre il 31 marzo 2023 (con richiesta di autorizzazione del 7 giugno 2023, con ben quindici richieste di integrazione fino al 12 aprile 2024 e con un *repricing* avviato a maggio 2024), aveva implicitamente rinunciato al termine contrattuale, oggi, invece, ritenuto perentorio.
- L'atto di rigetto del 20 settembre 2023 è privo di motivazione. Solo successivamente adottata dal Direttore dei Lavori tramite mail.

- L'intermediario afferma erroneamente che l'inizio lavori era avvenuto in data dell'8 settembre 2022 quando, invece, dall'Allegato B (asseverazione sismica) del Direttore dei Lavori, è possibile evincere che i lavori ebbero inizio il 27 settembre 2022.
- Il successivo recesso dell'intermediario (anch'esso, peraltro, privo di motivazione) era stato comunicato il 19 giugno 2024 quando, in quanto successivo alla fase di *repricing*, era già maturata in lui la legittima aspettativa di continuità del rapporto.
- Siffatta condotta ha violato i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale, pur essendo vero che l'intermediario non ha un obbligo generale a contrarre.
- Gli oneri finanziari da lui sostenuti, pertanto, costituiscono danno immediato e diretto derivante dal comportamento scorretto dell'intermediario.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio è tenuto a valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza per valore dell'ABF, così come sollevata dall'intermediario resistente.

Com'è noto, ai sensi delle Disposizioni (sez. I, § 4), *“Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro”*.

Secondo il più recente orientamento arbitrale, cui ha aderito anche questo Collegio, un'eventuale inammissibilità per incompetenza *ratione valoris* può essere superata a condizione che il ricorrente limiti la pretesa entro la soglia dei 200.000,00 euro (c.d. clausola di contenimento) e che rinunci espressamente a far valere *aliunde* la maggior pretesa (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 9625/25; Collegio di Bologna, decisione n. 211/25; Collegio di Milano, decisione n. 1622/25; Collegio di Torino, decisione n. 5604/25; Collegio di Bologna, decisione n. 11461/2024).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente chiede la condanna dell'intermediario alla somma di euro 304.315,76 (oltre interessi, spese di procedura e altri oneri) e, pur dichiarandosi consapevole che l'ABF *“può deliberare fino alla misura massima prevista dal proprio Regolamento”*, ha formulato, anche in sede di repliche, riserva di agire in giudizio per il residuo.

Il che permette agevolmente di affermare che la volontà del ricorrente sia quella di agire per un importo superiore al limite per competenza dell'ABF, non potendosi ritenere di contenimento la dichiarazione di riservarsi di agire in giudizio per l'importo eccedente tale limite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE